

Le imposte sui consumi

▷ Obiettivi di apprendimento

Dopo aver letto questo capitolo, gli studenti dovrebbero essere in grado di:

- fornire una definizione di imposta monofase sul valore pieno, di imposta plurifase sul valore pieno e di imposta plurifase sul valore aggiunto, riferendo quale di queste tipologie è stata ed è attualmente adottata in Italia;
- indicare due modi con cui si può definire il valore aggiunto e dimostrare, con l'aiuto delle formule, a quali condizioni questi due modi si equivalgono;
- spiegare quali elementi possono essere tenuti in considerazione nella definizione della base imponibile di un'imposta sul valore aggiunto (per esempio il trattamento degli investimenti e delle esportazioni);
- spiegare quali ragioni possono essere portate a favore della differenziazione delle aliquote delle imposte sulle vendite;
- indicare le principali modalità di tassazione del consumo dei prodotti energetici oggi in vigore in Italia.

Come evidenziato nella Tabella 18.1, il gettito delle imposte indirette nel 2012 è stato pari al 14,91% del PIL. Tra queste le più importanti sono l'IVA, le imposte sui prodotti energetici e l'IRAP. Quest'ultima è un tributo regionale, e quindi la analizzeremo nel Capitolo 22, dedicato alla finanza decentrata. In questo capitolo ci concentreremo invece sulle imposte sui consumi e in particolare sull'IVA.

20.1 Le imposte generali sulle vendite e l'imposta sul valore aggiunto

Le imposte generali sulle vendite possono colpire *l'intero valore* di un bene o *l'incremento di valore* che si registra in una determinata fase della produzione o dello scambio, e possono essere applicate in diversi momenti del ciclo produttivo e distributivo. In base a questi due criteri si possono distinguere:

- le **imposte monofase sul valore pieno**, che colpiscono una sola fase del processo produttivo e di scambio e sono commisurate al valore pieno del bene in quella fase; rientrano in questa categoria le imposte sulle vendite al dettaglio adottate negli USA e le imposte di fabbricazione presenti nel nostro ordinamento;
- le **imposte plurifase sul valore pieno**, che colpiscono tutte le fasi del processo produttivo e dello scambio e ogni volta sul valore pieno del bene; si tratta di un'imposizione di tipo cumulativo che era in vigore in Italia prima dell'adozione dell'IVA (la c.d. IGE, Imposta Generale sulle Entrate);
- le **imposte plurifase sul valore aggiunto (o non cumulative)**, che sono imposte che colpiscono tutte le fasi della produzione e degli scambi, ma ogni volta interessano solo il valore aggiunto realizzato in quel particolare stadio.

Imposte monofase sul valore pieno

Imposte che colpiscono in una sola fase del processo produttivo e di scambio sul valore pieno del bene in quella fase.

Imposte plurifase sul valore pieno

Imposte che colpiscono in tutte le fasi del processo produttivo e di scambio sul valore pieno.

Imposte plurifase sul valore aggiunto (o non cumulative)

Imposte che colpiscono in tutte le fasi del processo produttivo e di scambio ma solo sul valore aggiunto nella specifica fase.

TABELLA 20.1 Calcolo dell'imposta sul valore aggiunto

Produttore	Acquirente (euro)	Venditore (euro)	Valore aggiunto (euro)	Aliquota IVA (euro)
Agricoltore	0	400	400	80
Mugnaio	400	700	300	60
Fornaio	700	950	250	50
Droghiere	950	1000	50	10
Totale	2050	3050	1000	200

In Italia nel 1973, nel rispetto di una direttiva comunitaria del 1967, è stata introdotta l'IVA, un'imposta plurifase sul valore aggiunto.

Nel paragrafo che segue illustreremo in primo luogo il funzionamento e le principali problematiche di un'imposta di questo tipo. In secondo luogo forniremo alcuni dettagli sull'IVA italiana e sulla normativa europea, evidenziando il ruolo che questa imposta ha avuto nella formazione del Mercato Unico Europeo.

20.1.1 Le imposte plurifase sul valore aggiunto

Per capire come funziona un'imposta plurifase sul valore aggiunto si consideri il seguente esempio, relativo alla produzione del pane. L'agricoltore coltiva il grano e lo vende al mulino che lo trasforma in farina; la farina è venduta al fornaio che produce il pane, e il fornaio vende il pane al droghiere il quale, a sua volta, lo vende al consumatore finale. Nella Tabella 20.1 questi passaggi sono illustrati ipotizzando dei corrispettivi monetari. Nella prima colonna sono indicati gli acquisti eseguiti in ogni fase della produzione, mentre nella seconda sono indicate le vendite. Per esempio il mugnaio paga 400 euro all'agricoltore per avere il grano e vende il grano trasformato al fornaio a 700 euro. In ogni fase della produzione si crea una differenza tra il prezzo di vendita e quello di acquisto degli input necessari a produrre, e questa differenza è detta **valore aggiunto**. Il fornaio paga 700 euro per la farina e vende il pane a 950 euro, perciò il valore aggiunto relativo a questa trasformazione è pari a 250 euro. Nella terza colonna, quindi, sono elencati i valori aggiunti che si creano nelle diverse fasi produttive, calcolati sottraendo il prezzo di acquisto dal prezzo di vendita.

L'imposta sul valore aggiunto si applica in percentuale sul valore aggiunto che si crea in ogni fase della produzione. Nel nostro esempio, se l'aliquota è pari al 20%, il droghiere dovrà versare al fisco 10 euro, ossia il 20% di 50 euro. Nella quarta colonna sono indicati gli oneri che si creano in ogni fase, e l'imposta totale, nel nostro esempio 200 euro, si calcola sommando i vari importi versati in ogni fase.

Questo stesso risultato si sarebbe ottenuto con un'imposta del 20% sulla vendita al dettaglio, cioè, con un'imposta del 20% sul valore delle vendite effettuate dal droghiere, ma un'imposta del tipo plurifase sul valore aggiunto permette di considerare in modo diverso le spese per investimenti, come si vedrà più avanti.

20.1.2 Modalità di calcolo del valore aggiunto

L'esempio appena illustrato serve a capire la struttura del tributo, ma il calcolo necessario per individuare il debito d'imposta è un po' più complesso. Vediamo di capire perché.

Innanzitutto per individuare l'incremento di valore verificatosi in ciascuna fase si possono adottare due criteri: il **metodo base da base** e il **metodo imposta da imposta**. Nel primo caso l'imposta dovuta si calcola applicando l'aliquota alla differenza tra il valore delle vendite e quello degli acquisti degli input necessari alla produzione. Nel secondo caso il tributo si applica al valore pieno di ciascun acquisto e di ciascuna vendita, ma il contribuente paga al fisco solo la differenza tra l'imposta riscossa dal cliente a cui ha venduto il bene o servizio (l'IVA a debito) e l'IVA pagata sui suoi acquisti (IVA a credito).

I due metodi di calcolo danno lo stesso risultato in un unico caso, ossia se l'aliquota è unica per tutti i beni e servizi scambiati. Si osservi infatti che se si adotta il metodo di calcolo imposta da imposta il prezzo finale risulta essere pari a:

Valore aggiunto

La differenza tra il prezzo di vendita e quello di acquisto degli input necessari a produrre quella differenza.

Metodo base da base

Calcolo del valore aggiunto come differenza tra il valore delle vendite e quello degli acquisti degli input necessari alla produzione.

Metodo imposta da imposta

Calcolo del valore aggiunto come differenza tra l'imposta riscossa dal cliente a cui si vende e quanto pagato sugli acquisti.

$$p = v + \tau_1 v + vz + \tau_2 v(1+z) - \tau_1 v + y(1+z)v + \tau_3 v(1+z)(1+y) - \tau_2 v(1+z) \quad (20.1)$$

in cui:

- v è il valore aggiunto alla produzione;
- z è il margine che aggiunge il commerciante all'ingrosso;
- y è il margine che aggiunge il venditore al dettaglio;
- τ_1 è l'aliquota applicata al valore del bene alla produzione;
- τ_2 è l'aliquota applicata al valore del bene all'ingrosso;
- τ_3 è l'aliquota applicata al valore del bene al momento della vendita al dettaglio.

Risolviendo e semplificando:

$$p = v + vz + yv + yvz + \tau_3 (v + vz + yv + yvz) \quad (20.2)$$

$$p = (1 + \tau_3) \underbrace{v(1+z)(1+y)}_{\text{valore al dettaglio}} \quad (20.3)$$

In questo caso si può notare che, per effetto del rimborso delle imposte pagate nelle fasi precedenti, solo l'aliquota applicata nella fase finale determina il prezzo finale.

Con il metodo base da base il prezzo finale è così determinato:

$$p = v + \tau_1 v + vz + \tau_2 \underbrace{[v(1+z) - v]}_{\substack{\text{differenza tra il valore} \\ \text{delle vendite e il valore} \\ \text{degli acquisti}}} + y(1+z)v + \tau_3 \underbrace{[v(1+z)(1+y) - v(1+z)]}_{\substack{\text{differenza tra il valore delle vendite} \\ \text{e il valore degli acquisti}}} \quad (20.4)$$

ossia, è funzione delle aliquote applicate nelle diverse fasi del processo produttivo e/o distributivo.

Per verificare che il prezzo finale è eguale nei due sistemi solo se l'aliquota è uguale per tutti i beni e servizi, si assuma che $\tau_1 = \tau_2 = \tau_3$, e si riscriva la (20.4) come segue:

$$p = v + \tau_3 v + vz + \tau_3 [v(1+z) - v] + y(1+z)v + \tau_3 [v(1+z)(1+y) - v(1+z)] \quad (20.5)$$

Svolgendo e raccogliendo per $(1 + \tau_3)v$:

$$p = v + \tau_3 v + vz + \tau_3 v + \tau_3 vz - \tau_3 v + yv + yvz + \tau_3 vzy - \tau_3 v - \tau_3 vz \quad (20.6)$$

si può facilmente ottenere la (20.3), verificando così l'uguaglianza.

A questo punto dovrebbe essere chiaro perché generalmente per calcolare il debito di imposta delle imposte plurifase sul valore aggiunto si utilizzi il metodo imposta da imposta, come è previsto anche dalla normativa italiana. In questo modo i diversi beni sono tassati con le aliquote prescelte a prescindere dalle aliquote applicate in ciascuna fase. Nel paragrafo successivo si vedrà come questo metodo sia neutrale rispetto al numero di passaggi che avviene nel processo di produzione e distribuzione.

20.1.3 Possibili definizioni della base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto

La base imponibile di un'imposta plurifase non cumulativa non coincide necessariamente con il valore aggiunto dell'economia, e questo dipende da come la legge disciplina la detraibilità dell'imposta pagata sugli investimenti. In sostanza l'imposta può essere riferita a tre definizioni di base imponibile differenti, a seconda di come si trattano le spese per investimenti. Le tre possibilità sono:

- trattarli come ogni altro input e quindi, anche se sono beni durevoli, il loro valore viene sottratto per intero dal valore delle vendite; in questo caso l'imposta è detta IVA *sul consumo* perché la base imponibile riguarda solo il consumo e non l'investimento in sé;



350 Parte Quinta ▲ Il sistema tributario italiano

- dedurre, in ciascun periodo, solo l'importo corrispondente al deprezzamento; in tal modo la base imponibile è il reddito totale al netto del deprezzamento, e l'imposta così calcolata viene definita *IVA sul reddito netto*;
- non è ammessa alcuna deduzione per investimenti e ammortamenti e l'IVA è detta *sul reddito lordo*.

La normativa italiana ed europea permette di sottrarre per intero il valore degli investimenti, ed è quindi considerata un'imposta sul valore aggiunto di tipo consumo.

20.1.4 Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti

Con questo tipo di imposta si possono prevedere casi di detraibilità dell'IVA sugli acquisti o ammettere regimi speciali; per fare ciò si distinguono le operazioni di scambio nelle seguenti tre categorie:

- **operazioni imponibili**, ossia le operazioni assoggettate all'imposta sull'intero loro valore secondo le aliquote specificate dalla legge;
- **operazioni non imponibili** (o *ad aliquota zero*), ossia le operazioni per cui l'aliquota è pari a zero e l'imposta pagata negli stadi precedenti è rimborsata; come vedremo più avanti, se il principio di tassazione adottato è quello del Paese di destinazione, le esportazioni vengono considerate operazioni non imponibili, in modo che prima della frontiera le imposte pagate fino a quello stadio siano rimborsate e dopo venga applicata l'aliquota del Paese in cui il bene è entrato;
- **operazioni esenti**, ossia le operazioni per cui non si applica l'IVA, ma l'imposta pagata sugli stadi precedenti non è rimborsata; in sostanza, in caso di operazioni esenti, l'onere dell'imposta grava completamente sul produttore dello stadio precedente a quello finale di vendita; in Italia rientra in questa categoria la vendita di beni e servizi forniti dalle Pubbliche Amministrazioni.

20.1.5 La struttura delle aliquote: ragioni di equità ed efficienza

Nel nostro esempio iniziale tutti i beni erano tassati con la stessa aliquota. La direttiva europea 112 del 2006 prevede un'aliquota ordinaria che non può essere inferiore al 15% e la possibilità per gli Stati membri di adottare una o due aliquote ridotte non inferiori al 5%. La stessa direttiva prevede che possano essere stabilite delle cosiddette aliquote ultra ridotte su beni specifici. In Italia vigono ancora tre aliquote: due ridotte (al 4 e al 10%) e una ordinaria al 22%.¹ Le aliquote variano a seconda del bene che colpiscono per ragioni di equità o perché si tratta di beni meritori. Vediamo perché.

Alcune considerazioni di efficienza ed equità delle imposte sulle vendite ad aliquote differenziate. In un contesto di imposizione ottimale, è immediato chiedersi a cosa serva un'imposta sui beni con aliquote differenziate se esiste già un'imposta sul reddito. Atkinson e Stiglitz (1980) hanno dimostrato che, se le aliquote dell'imposta sul reddito rispecchiano fedelmente la curva d'imposizione ottimale, introducendo imposte sul consumo con aliquote differenziate non si migliora il benessere sociale;² viceversa, se per qualche ragione l'imposizione non è ottimale, le imposte sui consumi con aliquote differenziate possono migliorare il benessere. Per esempio in una società che preferisce una distribuzione del reddito egualitaria il benessere sociale aumenta tassando i beni di lusso con aliquote relativamente alte.

¹ L'aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA dal 20 al 21% è stato deciso con il decreto legge 138 del 13 agosto 2011, convertito in legge, numero 148 del 14 settembre. La legge di Stabilità per il 2013 numero 228 del 24 dicembre 2012 ha previsto un ulteriore aumento come clausola di salvaguardia collegata al riordino del sistema dei bonus fiscali e assistenziali. Detto altrimenti, a dicembre 2012 fu deciso che se non si fosse realizzato tale riordino, e conseguiti i relativi risparmi sul bilancio pubblico, l'aumento dell'IVA sarebbe scattato automaticamente dal 1 luglio 2013. Tale incremento automatico è stato posticipato al 1 ottobre 2013 con il decreto 76 del 28 giugno 2013 (articolo 11) del primo Governo Letta, data nella quale è entrato in vigore portando l'aliquota ordinaria dal 21% al 22%.

² Supponiamo che la funzione di utilità di ogni individuo dipenda dal suo consumo di tempo libero e da una serie di altri beni. Finché il saggio marginale di sostituzione tra due beni qualunque è indipendente dalla quantità di tempo libero, se esiste un'imposta sul reddito ottima, una diversa tassazione del bene non può migliorare il benessere sociale.

Operazioni imponibili
Operazioni assoggettate all'imposta sull'intero loro valore.
Operazioni non imponibili
Operazioni per cui l'aliquota è pari a zero e l'imposta pagata negli stadi precedenti è rimborsata.
Operazioni esenti
Operazioni per cui non si applica l'IVA e quella pagata sugli stadi precedenti non è rimborsata.



Un'imposta ad aliquote differenziate pone il problema di come stabilire le varie aliquote. Ovviamente la risposta dipende dagli obiettivi del legislatore: se lo scopo è ottenere un certo gettito fiscale nel modo più efficiente possibile, le aliquote dovrebbero essere stabilite in modo che la domanda di ogni bene sia ridotta in pari proporzione (Capitolo 16). Se la domanda di ogni bene dipende solo dal suo prezzo, vale la regola secondo cui l'aliquota fiscale deve essere inversamente proporzionale all'elasticità della domanda rispetto al prezzo: se la domanda del bene è rigida l'aliquota sarà relativamente alta e viceversa. Ai fini dell'efficienza non è necessaria un'imposta generale sulle vendite con la medesima aliquota per ogni bene.

Se invece l'obiettivo del legislatore è quello di trovare un valido compromesso tra equità ed efficienza, la teoria dell'imposizione ottimale suggerisce di abbandonare la regola dell'elasticità inversa. Come sottolineato nel Capitolo 16, se il reddito delle fasce più povere della popolazione è destinato in gran parte a beni la cui domanda è relativamente rigida rispetto al prezzo, l'imposizione su questi beni dovrebbe essere ridotta o assente. E questo è sicuramente il motivo per cui ai generi alimentari si applica l'aliquota ridotta dell'IVA.

Le imposte sui consumi che generano esternalità negative e quelle sui beni meritori. L'economia del benessere giustifica le imposte sui consumi sia come strumento per correggere le esternalità sia con argomenti che si riferiscono alla cosiddetta teoria dei *beni meritori*. A proposito delle esternalità, come abbiamo visto nel Capitolo 5, se il consumo di un bene genera costi non compresi nel suo prezzo, un modo per ricondurre il consumo del bene al livello ottimo dal punto di vista sociale è proprio l'introduzione di un'imposta sul consumo di quel bene. Nel sistema tributario italiano le accise sui consumi di prodotti energetici, illustrate nell'ultimo paragrafo di questo capitolo, hanno in parte questo obiettivo.

Sono considerati meritori quei beni il cui consumo il legislatore ritiene di dover incoraggiare, facendo prevalere le sue preferenze su quelle dei singoli. In Italia, sulla base di questa considerazione, viene applicata un'aliquota ridotta sulle vendite di libri e periodici.

20.1.6 Imposta plurifase sul valore aggiunto e imposta plurifase sul valore pieno

In quasi tutti i Paesi europei, compresa l'Italia, l'IVA ha sostituito l'*Imposta Generale sulle Entrate* (IGE), la cui base imponibile era costituita dal valore pieno degli scambi a ogni livello della produzione. Ritornando alla Tabella 20.1, con un'imposta generale sulle entrate al 20%, l'onere fiscale dell'agricoltore sarebbe stato di 80 euro, quello del mugnaio di 140 euro, quello del fornaio di 190 euro e quello del droghiere di 200 euro, con un gettito totale di 610 euro. Se l'agricoltore, il mugnaio, il fornaio e il droghiere avessero costituito un'unica impresa vi sarebbe stato un solo passaggio dalla produzione alla vendita, per un valore di 1000 euro, e quindi un onere fiscale di soli 200 euro. Il gettito dell'imposta generale sulle entrate dipende, quindi, dal numero di passaggi del processo produttivo e distributivo. Questo sistema di tassazione non solo non è efficiente, perché altera le decisioni produttive, ma è anche poco trasparente: in effetti, per sapere qual è il carico complessivo di imposta subito da un bene finale, è necessario ricostruire l'intero processo produttivo.

Si consideri inoltre che a livello internazionale la tassazione delle merci dovrebbe essere tale da non ostacolare gli scambi ed evitare che un bene sia tassato due volte, nel Paese di origine e in quello di destinazione. Da questo punto di vista un'imposta plurifase sul valore aggiunto ha dei vantaggi rispetto all'imposta plurifase sul valore pieno. Cerchiamo di capire perché. Negli scambi internazionali si possono adottare due criteri di tassazione: quello per cui il bene viene tassato con l'aliquota del Paese in cui viene consumato (**principio di destinazione**) e quello per cui vale la normativa del Paese che esporta la merce (**principio di origine**). In Italia e negli altri Paesi della UE si adotta il principio della destinazione, sia per gli scambi intracomunitari sia per quelli con i Paesi extracomunitari. Per una corretta applicazione del principio di destinazione, il bene che viene esportato deve essere depurato di quanto pagato fino a quella fase. Come abbiamo appena visto, quest'operazione risulta particolarmente difficile per le imposte che si cumulano, perché l'ammontare da restituire dipende dal numero di fasi attraversate prima di essere esportato. Con un'imposta plurifase sul valore aggiunto è sufficiente rendere

Principio di destinazione

Principio per la tassazione dei beni esportati che prevede la prevalenza della normativa del Paese in cui avviene il consumo.

Principio di origine

Principio per la tassazione dei beni esportati che prevede la prevalenza della normativa del Paese che esporta la merce.

352 Parte Quinta ▲ Il sistema tributario italiano

non imponibili le esportazioni e rimborsare l'impresa esportatrice dell'IVA pagata sugli acquisti.

Fino al 2000 il gettito dell'IVA era sostanzialmente destinato alle casse dello Stato (salvo una quota di compartecipazione delle Regioni a Statuto Speciale). Come vedremo meglio nel capitolo dedicato al decentramento fiscale, e come abbiamo visto in quello sulla spesa per la sanità, con il Decreto n. 56/2000 è stato stabilito che una quota del gettito dell'imposta debba essere considerata una compartecipazione regionale. Tale quota era stata inizialmente fissata al 27,5%; a inizio 2013 è stato adottato un decreto del Presidente del Consiglio che fissa la quota di compartecipazione delle Regioni all'imposta sul valore aggiunto per il 2010 al 49,21% del gettito IVA realizzato nel 2008. La ripartizione tra le Regioni di questa parte del gettito IVA è fatta in base ai consumi registrati sui diversi territori. Solo una parte di questo tributo è destinata a finanziare il fondo perequativo regionale, su cui torneremo nel Capitolo 22.

20.2 Le accise sui prodotti energetici

Il consumo di prodotti energetici è tassato in Italia anche con una serie di accise erariali (imposte in valore per unità di prodotto) e relative addizionali regionali o comunali;³ tra queste:

- l'accisa erariale e addizionale regionale sul consumo di gas naturale;
- l'accisa erariale e addizionale regionale sugli oli minerali (benzina, gasolio per auto, gasolio per il riscaldamento);
- l'accisa erariale e addizionale comunale sul consumo di energia elettrica.

Questo tipo di tributi hanno il pregio di assicurare un gettito consistente, data l'ampiezza della base imponibile (dopo IVA e IRAP sono la terza componente delle entrate da imposte indirette nei bilanci delle Pubbliche Amministrazioni). Infatti tutte le attività produttive richiedono, anche se in quantità e forme diverse, il consumo di energia, indispensabile anche come consumo privato. Si tratta inoltre di beni la cui domanda è sostanzialmente rigida, elemento che rende non particolarmente distorsiva la tassazione. Infine la possibilità di diversificare le accise, o le aliquote delle addizionali, a seconda del tipo di prodotto consumato e del tipo di impiego permette allo Stato e agli Enti locali di perseguire specifiche finalità di politica industriale o di tutela del territorio.

³ Come vedremo meglio nel Capitolo 21, l'addizionale è un'aliquota che un livello inferiore di governo stabilisce sulla base imponibile di un tributo gestito da un livello di governo superiore.

► Riepilogo

- Il gettito delle imposte indirette nel 2012 è stato pari al 14,91% del PIL. Tra queste le più importanti sono l'IVA, le imposte sui prodotti energetici e l'IRAP.
- Le imposte generali sulle vendite possono essere imposte monofase sul valore pieno, imposte plurifase sul valore pieno e imposte plurifase sul valore aggiunto (o non cumulative). L'IVA è un'imposta plurifase sul valore aggiunto.
- Per individuare l'incremento di valore verificatosi in ciascuna fase si possono adottare due criteri: il metodo base da base e quello imposta da imposta. Nel primo caso l'imposta dovuta si calcola applicando l'aliquota alla differenza tra il valore delle vendite e quello degli acquisti degli input necessari alla produzione; nel secondo caso l'aliquota si applica al valore pieno di ciascun acquisto e di ciascuna vendita, ma il contribuente paga al fisco solo la differenza tra l'imposta riscossa dal cliente a cui ha venduto il bene o servizio (l'IVA a debito) e l'IVA pagata sui suoi acquisti (IVA a credito).
- I due metodi di calcolo danno lo stesso risultato in un unico caso, ossia se l'aliquota è unica per tutti i beni. Nel caso più generale, ovvero se le aliquote sono diversificate a seconda dei beni e servizi scambiati, adottando il metodo di calcolo base da base il prezzo finale risulta essere funzione delle aliquote applicate nelle diverse fasi del processo produttivo e/o distributivo. Con il metodo imposta da imposta, i diversi beni sono tassati con le aliquote prescelte a prescindere dal numero di passaggi effettuati nella produzione o nella distribuzione e dalle aliquote applicate in ciascuna fase.
- Dal punto di vista del commercio internazionale, un'imposta plurifase sul valore aggiunto ha dei vantaggi rispetto all'imposta plurifase sul valore pieno. In effetti, se si applica il principio di destinazione, il prezzo del bene che viene esportato deve essere depurato di quanto pagato fino a quella fase, operazione che risulta particolarmente difficile per le imposte che si cumulano, perché l'ammontare da restituire dipende dal numero di fasi attraversate prima di essere esportato. Con un'imposta plurifase sul valore aggiunto è sufficiente rendere non imponibili le operazioni relative alle esportazioni e rimborsare l'impresa esportatrice dell'IVA pagata sugli acquisti.
- Con il decreto 56 del 2000 è stato stabilito che una quota del gettito dell'IVA debba essere considerata una compartecipazione regionale.
- Il consumo di prodotti energetici è tassato in Italia anche con una serie di accise erariali (imposte in valore per unità di prodotto) e relative addizionali regionali o comunali.

► Domande di riepilogo

- 20.1 Assumete che il processo produttivo e di scambio di un certo bene sia limitato a due fasi, la produzione e la vendita al dettaglio, e che in ciascuna di queste due fasi sia applicata un'imposta sul valore aggiunto con aliquota uguale. Dimostrate che in questo caso il metodo base da base e imposta da imposta per calcolare il valore aggiunto sono due metodi che si equivalgono.
- 20.2 Indicate almeno due ragioni che giustificano il superamento dell'imposta generale sulle vendite.

